

Regolamento dell'ANISN 2021

Art. 1 - Sede legale

La sede legale dell'ANISN è a Napoli, presso la Società dei Naturalisti, Via Mezzocannone, 8 - 80134 Napoli.

Le attività organizzative (Segreteria, Tesoreria, Organizzazione Convegni, Pubblicazioni, etc.) possono essere decentrate presso le Sezioni locali a seconda dell'opportunità e con decisione del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 2 - Emblema sociale

L'Emblema sociale dell'ANISN è costituito da un albero stilizzato con lo sfondo del Vesuvio e con la scritta Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali in cerchio.

L'Emblema può essere stampato in nero e/o in verde; è riportato sulla carta, sulle buste e sulle pubblicazioni cartacee ed on-line dell'Associazione.

Ogni Sezione può utilizzare l'emblema con l'aggiunta dell'identificazione della Sezione locale. I Soci possono fregarne le proprie pubblicazioni cartacee ed online previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 3 - Ammissione Soci e Soci in Regola

I soci possono essere individuali, onorari, collettivi.

I Soci individuali e collettivi possono iscriversi alle Sezioni locali, se presenti nella regione di appartenenza, oppure possono iscriversi quali Soci Nazionali. I Soci collettivi devono nominare un loro rappresentante.

I Soci validati almeno 3 mesi prima della convocazione dell'Assemblea ordinaria, chiamata a votare i bilanci, sono Soci in regola a tutti gli effetti per l'anno corrente, vale a dire che godono di tutti i diritti attivi e passivi previsti da Statuto e Regolamento.

Art. 4 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci corrispondono una quota annua il cui importo è stabilito dall'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale.

I Soci collettivi pagano una quota doppia di quella dei Soci ordinari. I soci onorari non pagano alcuna quota.

I soci aventi età inferiore ai 26 anni pagano una quota dimezzata devoluta completamente alle sezioni.

I Soci sono tenuti ad osservare le norme statutarie e regolamentari e a collaborare per il conseguimento degli scopi sociali.

I Soci ordinari in regola ed i Soci onorari hanno diritto a:

- a) partecipare all'Assemblea Nazionale ed esercitarvi il diritto di parola e di voto;
- b) partecipare alle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali;
- c) essere candidati alle cariche sociali;
- d) ricevere le pubblicazioni dell'Associazione per l'anno corrente;
- e) fruire di tutte le iniziative e agevolazioni poste in essere dall'ANISN a livello nazionale e periferico.

I Soci collettivi hanno diritto unicamente a quanto indicato nei punti *d)* ed *e)*

I nuovi soci vengono ratificati dalla segreteria nazionale e formalmente dalla prima assemblea utile.

Soci ritardatari: coloro che non hanno versato la quota entro il 30 giugno.

Essi non godono i diritti di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)* del precedente comma, ma se sono inseriti nell'elenco ufficiale dei Soci dell'anno precedente riceveranno le pubblicazioni (cartacee e/o digitali) dell'ANISN per l'anno in corso. Se entro tale data la quota di iscrizione risulterà riversata alla Tesoreria Nazionale riacquisteranno la condizione di regolarità a tutti gli effetti.

Soci morosi: coloro che non sono in regola oltre il **30 giugno**.

- Riceveranno le pubblicazioni per l'anno corrente;
- Fruiranno di tutte le iniziative poste in essere dall'ANISN a livello nazionale e periferico;
- Riacquistano tutti i diritti dal momento in cui versano la quota e almeno un mese prima di qualsiasi votazione.

I Soci che restano in mora fino al 31 dicembre vengono depennati.

I Soci delle Sezioni corrispondono l'intera quota annua alla Sezione di appartenenza. Una percentuale dell'importo è trattenuto dalla Sezione stessa per le proprie attività, mentre la restante parte del 40% (stabilita dal consiglio direttivo nazionale) deve essere riversata alla Tesoreria Nazionale a cura del Consiglio Direttivo della Sezione.

I Soci, Nazionali, individuali o collettivi, corrispondono l'intera quota alla Tesoreria Nazionale.

Circa la condizione di Socio in regola, Socio ritardatario e Socio moroso, al fine di esercitare i diritti di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* del presente articolo fanno fede il riversamento delle quote e la trasmissione dell'elenco dei Soci alla Tesoreria Nazionale a cura dei Consigli Direttivi delle Sezioni. Non fanno fede la raccolta della quota in sede locale né la trasmissione degli elenchi dei Soci con la promessa di riversamento.

Art. 5 - Soci onorari

La candidatura a Socio onorario deve essere proposta per iscritto al Consiglio Direttivo Nazionale da almeno dieci Soci ordinari, accompagnata da esauriente motivazione. Il Consiglio Direttivo Nazionale sottoporrà la proposta, insieme con le proprie considerazioni, all'Assemblea Nazionale, che approverà con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

Con la stessa procedura può essere proposta la nomina di un Presidente onorario nazionale e di Presidenti onorari delle Sezioni.

I Soci onorari hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci ordinari, ma sono esentati dal versamento della quota sociale annua.

Art. 6 - Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale può essere ordinaria o straordinaria.

Ad essa partecipano tutti i Soci ordinari, i Soci onorari e i legali rappresentanti dei Soci collettivi, prendendovi la parola, mentre il diritto di voto viene esercitato solo dai Soci ordinari e dai Soci onorari. Il legale rappresentante di un Socio collettivo può di volta in volta delegare per iscritto altra persona fisica a sostituirlo nelle sedute delle Assemblee Nazionali e di Sezione.

Tutti i Soci partecipanti e i Soci deleganti devono essere iscritti negli elenchi ufficiali ed essere in regola con il versamento della quota sociale. Ogni partecipante può essere latore al massimo di tre deleghe.

Le sedute dell'Assemblea Nazionale sono introdotte dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Socio più anziano, ed esigono come primo atto la nomina di un Presidente e di un Segretario della seduta, con le funzioni di raccogliere, controllare e registrare le deleghe, dirigere la discussione e verbalizzare i lavori. Prima di discutere l'ordine del giorno l'Assemblea Nazionale decide l'ammissione alla seduta di eventuali invitati e l'approvazione o meno delle mozioni d'ordine.

Art. 7 - Assemblea Nazionale ordinaria

L'Assemblea Nazionale ordinaria si riunisce in qualunque sede e può svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) seguendo le norme della privacy, su convocazione del Presidente dell'ANISN almeno una volta all'anno, oppure su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, o su richiesta di almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea Nazionale ordinaria si riunisce alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno sociale trascorso e per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno corrente.

Art. 8 - Assemblea Nazionale straordinaria

L'Assemblea Nazionale straordinaria deve essere convocata dal Presidente in qualunque momento qualora venga chiesta con motivazione scritta dal maggior numero dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale o da tre Consigli Direttivi di Sezione o dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea Nazionale straordinaria anch'essa si riunisce in qualunque sede e può svolgersi anche con

modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza, ...).

Art. 9 - Validità dell'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale, ordinaria e straordinaria, deve essere convocata almeno 15 giorni prima della data stabilita utilizzando una opportuna combinazione di tutti i mezzi a disposizione (posta ordinaria al domicilio dei Soci, posta elettronica, fax, pubblicazioni periodiche dell'Associazione e sito web). Alla convocazione vanno allegati, ove necessario, i documenti attinenti l'ordine del giorno.

L'Assemblea deve essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

All'ordine del giorno possono essere iscritti argomenti a richiesta dei Soci, comunicati al Consiglio Direttivo Nazionale in tempo utile per l'inserimento nell'ordine del giorno, pertanto prima dell'invio della convocazione ai Soci. L'iscrizione è obbligatoria se la richiesta proviene da almeno trenta Soci o da due Consigli Direttivi di Sezioni. Le richieste pervenute fuori tempo massimo potranno essere accolte tra le "varie ed eventuali", a discrezione del Presidente della seduta.

L'Assemblea Nazionale è valida in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà dei Soci più uno. In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea Nazionale è valida qualunque sia il numero dei presenti, previo accertamento della loro identità.

L'Assemblea Nazionale delibera a maggioranza semplice, salvo quando è espressamente disposto in maniera diversa dallo Statuto o da altri articoli del presente Regolamento. Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo quando riguardano elezioni o radiazioni. Se online, si vota per via telematica.

Art. 10 - Consiglio Direttivo Nazionale

Alle riunioni possono partecipare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e i Presidenti delle Sezioni Locali, senza diritto di voto ma con facoltà di prendere la parola e far inserire a verbale le proprie osservazioni. Il Consiglio Direttivo Nazionale può invitare alle proprie riunioni anche esperti, Soci e non Soci, per contribuire alla discussione, senza diritto di voto.

Il verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene inviato a tutti coloro che hanno chiesto (o hanno ottenuto) la verbalizzazione dei loro interventi entro un mese dalla seduta e si intende automaticamente approvato se non pervengono al Segretario obiezioni o richieste di modifica sostanziali entro 15 giorni dall'invio. Il giudizio delle sostanzialità o non sostanzialità delle osservazioni viene lasciato al Presidente e al Segretario congiuntamente che ne rispondono davanti al Consiglio Direttivo Nazionale. Se il verbale risulta non-approvato, l'approvazione del verbale dovrà essere posta all'ordine del giorno della seduta successiva del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può anche riunirsi in seduta telematica su iniziativa del Presidente,

sentiti i Consiglieri. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente.

Il Segretario verbalizza gli interventi e le deliberazioni, sottoponendo il verbale all'approvazione dei membri del Consiglio Direttivo.

Copia dei verbali approvati va inviata subito dopo l'approvazione a tutti i Consiglieri e ai Presidenti di Sezione e pubblicati nell'area riservata del sito.

- Il Consiglio Direttivo opererà anche nella scelta della sede delle gare nazionali delle Olimpiadi e dei Giochi, subordinandola ai seguenti criteri: alternanza, economicità, gestibilità, trasporti e disponibilità dei laboratori.
- Il Consiglio Direttivo fornisce le informazioni necessarie alle sezioni locali, invitandole a proporre candidature che dovranno pervenire con i relativi preventivi entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in corso. Il Direttivo comunicherà la scelta della sede entro il 31 gennaio.
- Il Consiglio Direttivo entro il 31 maggio di ciascun anno deve predisporre e deliberare il bilancio e la relazione di missione e entro il 30 giugno (a 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario) gli stessi documenti dovranno essere proposti e deliberati dall'assemblea dei soci (vedi art. 4 dello Statuto).
- Il Consiglio Direttivo delibera in relazione alla opportunità di richiedere al Ministero dell'Istruzione un comando, al fine di facilitare la gestione dell'Associazione. A tale riguardo inviterà i soci a presentare le loro candidature. Valuterà le stesse in base: al curriculum vitae, ai ruoli svolti all'interno dell'associazione, alle competenze richieste e verificate per lo svolgimento delle funzioni previste dal comando, e prioritariamente dall'essere in coerenza con gli obiettivi fissati dal direttivo nazionale e in sintonia con la *vision* e le modalità di lavoro del presidente, fatta salva la priorità di scelta per il Presidente nel caso faccia la domanda per sé.
Il Socio che usufruisce del comando deve presentare relazioni periodiche sull'attività svolta in rapporto alle funzioni fissate dal Consiglio Direttivo. Al Socio che usufruisce del comando non possono essere elargiti compensi inerenti le funzioni dello stesso, ma possono essere riconosciuti rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 11 - Consulta dei Presidenti, Giunta della Consulta, elezione della Giunta

La Consulta dei Presidenti è composta, come da Art. 25 dello Statuto, da tutti i Presidente delle Sezioni locali e ha i compiti di:

- a. ricercare, in base alle esigenze formative, didattiche e sociali, un piano di attività comune;
- b. contribuire, con l'apporto anche di singoli Presidenti o di Soci, alla ricerca didattica e alle attività formative e di aggiornamento;
- c. favorire l'interscambio di esperienze didattiche e modelli innovativi di formazione e aggiornamento;

- d. operare fattivamente per la realizzazione delle iniziative dell'Associazione;
- e. riferire al Consiglio Direttivo Nazionale, anche tramite relazioni scritte, almeno una volta all'anno e in tutte le occasioni in cui se ne manifesti l'esigenza, sull'operato delle singole Sezioni, sui loro bisogni e sulle loro proposte.

Le riunioni della Consulta sono valide quando siano presenti o rappresentati con delega scritta la metà più uno dei Presidenti. Per ciascun presidente può essere delegato solo un socio della sua sezione. Pertanto, per qualsiasi votazione o elezione nelle riunioni della Consulta non si applicano le norme sul voto ponderato specificate nell'Art. 19 del presente Regolamento.

L'attività della Consulta è coordinata da una Giunta di tre membri eletti a scrutinio segreto durante una apposita riunione della Consulta. Risultano eletti i tre membri più votati, e il primo di questi funge da Presidente della Giunta e della Consulta. La carica di Presidente della Consulta e della Giunta non può essere cumulata con la carica di Presidente nazionale dell'ANISN.

La Giunta resta in carica tre anni, e i suoi membri non possono essere eletti più di due volte consecutivamente. Essi devono essere Presidenti di Sezione in carica. Se durante il mandato un membro della Giunta non viene riconfermato Presidente di Sezione esso decade e viene sostituito nella Giunta dal primo dei Presidenti di Sezione non-eletti dalla Consulta.

L'elezione della Giunta della Consulta avviene nella prima riunione della Consulta dei Presidenti per consentire equilibrio nell'assunzione degli incarichi.

Le Sezioni sono invitate, ma non obbligate, a sincronizzare il rinnovo dei propri Consigli Direttivi con l'elezione della Giunta della Consulta, convocando le elezioni del Consiglio Direttivo di Sezione nel semestre che precede il rinnovo della Giunta e fissando nei regolamenti di Sezione mandati della durata di tre anni.

La Consulta si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente della Giunta o su richiesta di almeno cinque Presidenti di Sezione. Le riunioni sono convocate e dirette dal Presidente della Giunta e verbalizzate a cura di un Segretario. L'ordine del giorno delle riunioni della Consulta è predisposto dal Presidente della Giunta stessa. Le riunioni della Consulta sono convocate almeno dieci giorni prima dell'incontro in sedi favorevoli alla partecipazione del maggior numero possibile di Presidenti di Sezione con l'indicazione dei dati logistici e dell'ordine del giorno, ma possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza).

Alle riunioni della Consulta possono partecipare i membri del Consiglio Direttivo Nazionale, con diritto di parola ma senza diritto di voto.

Art. 12 - Segretario del Consiglio Direttivo Nazionale

Il Segretario:

- a) redige i verbali del Consiglio Direttivo Nazionale e li sottopone alla firma del Presidente;
- b) dà corso a tutte le operazioni previste dall'Art. 10 del presente Regolamento per la loro approvazione e divulgazione;
- c) custodisce i verbali e il protocollo della corrispondenza e collabora con il Tesoriere a mantenere aggiornato l'elenco ufficiale dei Soci.

Art. 13 - Segretario del Presidente

Il Presidente, in assenza di un comando, può nominare un Segretario alla Presidenza, esterno al Consiglio Direttivo Nazionale, che può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto.

Art. 14 - Tesoriere del Consiglio Direttivo Nazionale

Il Tesoriere, sotto la direzione del Consiglio Direttivo Nazionale, espleta le seguenti incombenze:

- a. amministra i conti correnti bancari e/o postali nei quali sono depositati i fondi dell'Associazione;
- b. riscuote le quote sociali e collabora con il Segretario a mantenere aggiornato l'elenco ufficiale dei Soci;
- c. redige il bilancio consuntivo annuale, la relazione di missione, formula proposte di bilancio preventivo e sottopone i bilanci al Consiglio Direttivo Nazionale e all'Organo di controllo;
- d. propone al Consiglio Direttivo Nazionale eventuali variazioni di bilancio;
- e. effettua riscossioni, pagamenti, rimborsi e versamenti, operando sia con strumenti tradizionali (assegni, bollettini di ccp, etc.) sia con mezzi telematici (bonifici e giroconti on-line, uso di carte postmat, bancomat, etc.) sui conti correnti postali e/o bancari dell'Associazione;
- f. custodisce registri contabili, pezze giustificative, rendiconti;
- g. effettua le operazioni connesse con gli obblighi fiscali;
- h. collabora con l'organo di controllo durante la verifica dei bilanci e le ispezioni contabili;
- i. sottopone il bilancio preventivo e consuntivo ai Consiglieri nazionali e ai presidenti delle sezioni locali almeno una settimana prima dell'Assemblea nazionale.

Il Tesoriere si avvale della consulenza di un commercialista e del revisore dei conti esterno deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 15 – Organo di controllo

I membri dell'organo di controllo sono elettivi e almeno uno di essi deve essere iscritto all'Albo dei Revisori contabili in base all'art. 2397 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo dura in carica 3 (tre) esercizi finanziari e la sua scadenza non può essere

contemporanea a quella del Consiglio Direttivo nazionale. I suoi membri, che non possono far parte del Consiglio Direttivo, sono rieleggibili per non più di due mandati.

L'organo si riunisce almeno una volta l'anno per l'esame dei bilanci, sui quali presenta la propria relazione all'Assemblea Nazionale; può riunirsi in qualunque momento per procedere all'esame delle scritture contabili, di propria iniziativa o su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci.

In caso di accertate gravi irregolarità deve chiedere la convocazione dell'Assemblea Nazionale straordinaria.

Delle sue riunioni viene redatto regolare verbale che viene trasmesso al Presidente dell'ANISN.

L'Organo di Controllo ha anche la funzione di vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto e sulla corretta amministrazione dell'Associazione. Effettua un monitoraggio sull'adeguatezza all'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione, infine attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs 117/2017.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Art. 16 - Collegio dei Probi viri

Il Collegio giudica sulle eventuali controversie tra Soci o tra questi e gli Organi centrali o periferici dell'Associazione e presenta al Consiglio Direttivo Nazionale una motivata relazione sugli incontri avuti. I Soci non potranno rendere di pubblico dominio, né sottoporre all'arbitrato di terzi o portare davanti all'Autorità Giudiziaria le controversie se prima non sarà stato esperito un tentativo di conciliazione tramite il Collegio dei Probi viri, entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata.

Un membro dei probi viri non può avere cariche sociali come membro del Consiglio Direttivo nazionale e del Consiglio direttivo di sezione.

Art. 17 – Eleggibilità

Alle cariche sociali sono eleggibili tutti i Soci individuali ordinari e onorari che abbiano diritto di voto secondo l'Art. 7 dello Statuto.

Le cariche sociali previste dal presente Statuto non danno diritto a remunerazioni (art. 26 dello Statuto).

Art. 18 - Elezione di candidati e modalità di votazione

Alla scadenza di ogni mandato, l'Assemblea Nazionale elegge a scrutinio segreto i sette membri del Consiglio Direttivo Nazionale, i membri del Collegio dei Probi viri, e i membri dell'Organo di Controllo. Ogni elettore esprime un massimo di tre preferenze per i Consiglieri, di due preferenze per l'Organo di controllo e di due preferenze per il Collegio dei Probi viri.

Le votazioni si svolgono su liste proposte dal Consiglio Direttivo Nazionale uscente, il quale deve

accogliere le candidature avanzate dai Consigli Direttivi delle Sezioni Regionali e Locali in numero proporzionale agli iscritti fino ad un massimo di tre, con la seguente progressione: una candidatura fino a cinquanta Soci, due candidature fino a cento Soci, tre candidature oltre i cento Soci per il Consiglio Direttivo Nazionale; in numero di un candidato per il Collegio dei Probiviri e di un candidato per l'Organo di Controllo. Ove le proposte superassero questi limiti, il Consiglio Direttivo Nazionale è tenuto a prendere in considerazione solo i primi nominativi degli elenchi.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può integrare di propria iniziativa le proposte delle Sezioni, garantendo comunque che le candidature siano almeno il doppio delle cariche da ricoprire, omogeneamente distribuite nel territorio nazionale e quanto più possibile ricoperte da docenti in servizio di e grado di scuola.

Nella lista dei candidati per il Consiglio Direttivo Nazionale non possono essere compresi nominativi di Consiglieri che abbiano fatto parte del Consiglio Direttivo Nazionale consecutivamente nei due mandati immediatamente precedenti, compresi i Consiglieri eventualmente subentrati.

Devono anche essere esclusi dalle candidature quei Consiglieri facenti parte dell'ultimo Consiglio Direttivo Nazionale che non abbiano partecipato ad almeno metà delle sedute effettuate.

E' ammessa la votazione per corrispondenza o online, purché avvenga nel rispetto dell'anonimato del votante. La scheda, comunque recapitata, deve pervenire alla Commissione elettorale prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio. La Commissione elettorale viene nominata dall'Assemblea Nazionale all'inizio della seduta di scrutinio, fissata orientativamente il secondo giorno del Convegno Nazionale.

Art. 19 - Proclamazione degli eletti

Il Presidente dell'Assemblea Nazionale proclama eletti, nell'ordine, i primi sette più votati per il Consiglio Direttivo Nazionale, i primi tre più votati per il Collegio dei Probiviri, i primi due più votati per l'Organo di Controllo.

Non è possibile candidarsi per più cariche.

Ove nella stessa lista più Soci ottengano il medesimo numero di voti viene proclamato eletto il Socio (o i Soci) con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione; ove questa sia identica, il Socio più anziano; ove anche l'età sia identica si procede al sorteggio.

Il verbale dello scrutinio deve riportare i voti ottenuti da tutti i candidati.

Art. 20 - Istituto della delega e voto ponderato

La delega di cui all'Art. 10 dello Statuto concorre a rendere valide le riunioni degli Organi dell'Associazione qualora sia richiesta una presenza numericamente qualificata, come nel caso della prima convocazione dell'Assemblea Nazionale (*Art. 9, terzo comma* del presente Regolamento) o della Consulta dei Presidenti (*Art. 11, secondo comma* del presente Regolamento).

La delega dà pieno mandato per qualsiasi tipo di votazione assembleare, escluse le elezioni del Consiglio Direttivo Nazionale e eventuali radiazioni. La delega deve essere scritta e riportare chiaramente leggibile, senza cancellature, il nome del delegato.

Il computo dei voti espressi per alzata di mano tiene conto del numero di deleghe di ogni votante, registrate all'inizio della seduta dal Segretario.

Nella modalità online non sono contemplate deleghe.

Art. 21 - Sezioni Locali

Le Sezioni Locali sono governate da un proprio Consiglio Direttivo, possono dotarsi di un proprio Regolamento non in contrasto con lo Statuto e con il presente Regolamento (fattaeccezione per la limitazione del numero dei mandati) e godono di autonomia organizzativa ed amministrativa. Per le Sezioni prive di regolamento fanno testo gli articoli del presente Regolamento Nazionale e i principi in essi sottesi.

Le Sezioni Locali sono invitate a procedere al rinnovo del proprio Consiglio Direttivo nel semestre che precede l'elezione del Consiglio Direttivo Nazionale e della Giunta della Consulta dei Presidenti per i motivi specificati del presente Regolamento. È auspicabile che ci sia un turnover del presidente almeno dopo 6 anni.

Le Sezioni Locali amministrano in proprio i fondi derivanti dalle quote dei Soci e da altri introiti. In aggiunta alla quota sociale, le Sezioni possono istituire a carico dei Soci, in funzione di particolari esigenze locali, un ulteriore contributo non superiore al 30% della quota sociale.

Le Sezioni Locali devono dotarsi di opportuni strumenti per l'amministrazione, quali un proprio Codice Fiscale, o se lo ritengono opportuno di una propria Partita Iva, e un proprio Conto Corrente postale o bancario. Della gestione di questi strumenti è responsabile il Consiglio Direttivo della sezione stessa.

- La sottoscrizione di accordi, lettere di intenti e patrocini a livello locale da parte delle sezioni ANISN deve essere comunicata al Consiglio Direttivo Nazionale. I documenti dovranno esser firmati dal presidente della sezione, che ne sarà responsabile anche dal punto di vista finanziario.
- La sottoscrizione di contratti, accordi, lettere di intenti e progetti a livello nazionale non può essere effettuata dalle singole sezioni ma è subordinata alla delibera del Consiglio Direttivo Nazionale e sottoscritta dal Presidente nazionale.

Se il Consiglio Direttivo Nazionale non ha stabilito cadenze differenti, i Consigli Direttivi delle Sezioni sono tenuti a trasmettere quote, elenchi, relazioni e rendiconti al Consiglio Direttivo Nazionale entro il mese di aprile e alla Tesoreria Nazionale con la seguente tempistica:

- a) prima della convocazione dell'Assemblea ordinaria che approva i bilanci:
 - quote ed elenchi dell'anno corrente alla Tesoreria Nazionale, con la specificazione dei Soci in regola e dei Soci ritardatari ed avendo depennato di propria iniziativa i Soci decaduti;

- rendiconto consuntivo e preventivo alla Tesoreria;
 - scheda di rilevamento delle attività previste per l'anno corrente alla Segreteria.
- b) entro il 30 giugno:
- quote dei Soci ritardatari ed elenco consolidato.

Le informazioni di cui al punto a) fanno testo per la preparazione della relazione sul bilancio consuntivo dell'Associazione e dell'elenco ufficiale dei Soci aventi diritto a partecipare e votare nell'Assemblea Nazionale convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno sociale testé concluso e del bilancio di previsione per l'anno corrente.

Gli importi spettanti alla Tesoreria Nazionale devono essere riversati cumulativamente sul Conto Corrente dell'Associazione, indicando nella causale il numero di quote, e accompagnati dall'invio telematico o cartaceo dei nominativi.

Art.22 - Sezione nazionale Alumni

La sezione Alumni è costituita da studenti ed ex studenti che hanno rappresentato l'Italia alle Olimpiadi Internazionali di Biologia o a quelle di Scienze della Terra o che hanno partecipato alla fase nazionale delle Olimpiadi delle Scienze Naturali. Per questa sezione non è necessario disporre di codice fiscale e di un istituto bancario di appoggio, dipendendo tale sezione direttamente dal nazionale. I componenti della sezione Alumni hanno diritto di elettorato attivo e passivo e sono tenuti al pagamento del 50% della quota sociale.

Art. 23 - Centri IBSE

I centri IBSE sono distribuiti sul territorio nazionale, si costituiscono come una rete interna all'ANISN con autonomia organizzativa, gestionale e amministrativa, di cui devono dare periodica rendicontazione al Gruppo di coordinamento nazionale e al Presidente nazionale ANISN e per quanto riguarda l'aspetto finanziario devono essere in diretto contatto con il tesoriere e il presidente ANISN.

A chiarimento dell'art. 21 dello Statuto, si precisa che i Centri non hanno autonomia amministrativo - finanziaria, che questa è in capo alla sezione ove il Centro è allocato e che con il Centro è in stretta collaborazione.

Il gruppo di Coordinamento Nazionale è costituito dai Responsabili dei Centri e al suo interno vengono nominati dal presidente nazionale uno o due responsabili che mantengono i contatti con i responsabili dei vari Centri, sia tramite mail, sia in specifici incontri di coordinamento, on line e/o in presenza, redigono l'ordine del giorno degli incontri di coordinamento, instaurano e mantengono rapporti con il Ministero dell'Istruzione, Accademie, Istituzioni nazionali e internazionali e con gli Istituti che ospitano i Centri in accordo e sinergia con i responsabili dei Centri stessi.

Ogni Centro è coordinato da uno o due responsabili nominati dal presidente nazionale ANISN su

proposta del Gruppo di Coordinamento nazionale e in accordo con i Presidenti di sezione, inoltre afferiscono a ciascun centro i trainer e i docenti in formazione. I Centri seguono uno specifico Regolamento redatto dal Consiglio Direttivo Nazionale in accordo con i responsabili dei Centri e sottoposto periodicamente a verifica e revisione.

Art. 24 - Gruppi di lavoro

Il gruppo di lavoro è rappresentato da un gruppo di soci con competenze idonee ad espletare specifiche funzioni ed azioni dell'Associazione. Il gruppo di lavoro nomina un proprio Coordinatore e redige un programma di attività approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, al quale sottopone periodicamente un report delle attività svolte.

Art. 25 - Pubblicità e sito dell'Associazione

L'Associazione pubblica una Rivista periodica, anche in versione PDF, gratuita per i soci, e edita un sito informatico (www.anisn.it). Le caratteristiche delle pubblicazioni della Rivista periodica, sia cartacee sia online, sono stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale e la loro realizzazione e diffusione affidata a un direttore designato dal Presidente in accordo con il Consiglio Direttivo e con la redazione della rivista. Altre pubblicazioni, segnatamente quelle di Sezioni ANISN, possono essere inviate ai Soci che abbiano corrisposto importi integrativi deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Nel sito dell'Associazione è istituita un'area riservata con accesso ai soli soci abilitati in seguito alla segnalazione del Presidente della Sezione di appartenenza o del Direttivo nazionale. Il Consiglio Direttivo Nazionale designa i responsabili del sito ai quali indica le linee guida per la sua realizzazione. L'interazione con la stampa o altri organi mediatici, con le istituzioni pubbliche o private, in occasione di eventi e manifestazioni organizzati dalle singole sezioni è concordata con il Presidente nazionale ANISN e resa nota al Direttivo nazionale.

Art. 26 - Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'ANISN è costituito dai beni mobili e immobili dell'Associazione e da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. Il patrimonio è amministrato dal Consiglio Direttivo Nazionale. In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Art. 27 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'ANISN le modalità sono quelle previste dall'Art. 31 dello Statuto.

Art. 28 - Modifiche

Le proposte di modifica del presente Regolamento possono essere avanzate dal Consiglio Direttivo Nazionale o da almeno quaranta Soci. L'argomento deve essere inserito all'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale chiamata a deliberare le modifiche e il testo delle proposte di modifica deve essere allegato alla convocazione. L'Assemblea Nazionale approverà a maggioranza semplice dei votanti.

Art. 29 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento valgono le vigenti disposizioni di legge in materia di Enti del Terzo Settore (ETS).

Art. 30 - Disposizione finale

Il presente Regolamento entra in vigore trenta giorni dopo l'approvazione dell'Assemblea Nazionale. I Regolamenti di Sezione che dovessero risultare in contrasto con il presente Regolamento Nazionale in conseguenza delle variazioni apportatevi devono essere adeguati entro il termine di un anno a cura dei Consigli Direttivi delle Sezioni e approvati dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo Nazionale è delegato a introdurre le modifiche deliberate dall'Assemblea Nazionale in sede di approvazione.